

COMUNE DI MUCCIA

(Provincia di MACERATA)

DECRETO DEL SINDACO n. 6 Reg. Generale del 26-10-2018

Oggetto ART. 90 C. 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 - NOMINA UFFICIO STAFF DEL SINDACO.

IL SINDACO

VISTO l'art.90 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale."

VISTO l'art. 10 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 15/11/1997 e modificato con deliberazione della G.C. n. 57 del 24/10/2013 che prevede la possibilità di avvalersi per specifiche attività di supporto generale degli uffici in posizione di staff;

DATO ATTO che alla luce degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito gravemente il nostro territorio, si ritiene utile la costituzione di un nucleo di base fiduciario alle dirette dipendenze del Sindaco, come tramite tra organo politico e collettività, che supporti e coadiuvi il Sindaco stesso nell'attività di assistenza alla popolazione, nella fase di emergenza ancora in atto e per tutta la durata della ricostruzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 21/09/2018 con la quale si disponeva quanto segue:

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, all'istituzione dell'ufficio di Staff, ai sensi e per gli effetti dell'art.90 del D. Lgs. 267/2000, da porre alle dirette dipendenze del Sindaco.

2. di stabilire che il suddetto ufficio di Staff sarà così formato:

3. un "istruttore" Cat. C, profilo professionale C1, che supporti e coadiuvi il Sindaco connessi al sisma come tramite nelle attività tra organo politico e collettività colpita dal sisma del 2016.

4. di inquadrare detta unità facendo riferimento alla qualifica di "Istruttore" Cat. C, posizione economica C1, e di attribuire allo stesso il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente CCNL per il personale degli enti locali.

5. di dare atto che il Sindaco provvederà con proprio decreto alla individuazione della persona ritenuta idonea "intuitu personae" per le motivazioni citate in premessa.

6. di stabilire che la selezione potrà essere utilizzata anche per finalità diverse da quelle relative al Sisma 2016, qualora l'Ente ne rilevi in futuro la necessità.

RICHIAMATA la determinazione n. 361 R.G. del 21/09/2018 dell'Area amministrativo/contabile con la quale è stato approvato il relativo avviso di selezione finalizzato al conferimento di incarico

di collaborazione ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. presso l'Ufficio di Staff del Sindaco per le finalità di cui al sisma 2016 pubblicato sul sito del Comune dal 26/09/2018 al 11/10/2018;

PRESO ATTO che 50 bis del D.L. 189/2016 convertito in legge 229/2016 è prevista la possibilità per gli enti, che hanno subito il Sisma, previo accordo col Commissario Delegato, procedere ad assunzioni di unità di personale assegnate in deroga ai limiti di cui all'art.9 comma 28 del DL 78/2010 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

VISTA l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 04.05.2017, la quale all'art. 4 co. 5 dispone: *"...i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l'individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2"*;

CONSIDERATO che il Vice commissario regionale ha autorizzato il Comune di Muccia ad assunzioni, pari a complessive n.10 unità, ai sensi del citato art. 56-bis del D.L. 189/2016 convertito in legge 229/2016 e che attualmente sono in servizio solo n. 9 unità;

ATTESO che sulla base di recenti pronunciamenti della Corte dei Conti in sede consultiva (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n.5 del 18 febbraio 2008 e sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 37 del 4 marzo 2008, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo deliberazione n. 25/2013/PAR del 30.04.2013), l'individuazione diretta e conferimento di incarichi *"intuitu personae"* da parte del Sindaco ai sensi dell'art.90 del TUEL, sono da ritenersi del tutto al di fuori dell'ambito di applicazione del comma 56 dell'art.30 della legge finanziaria 2008 (che disciplina le procedure di conferimento degli incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni);

ATTESO inoltre che: - per la Corte dei Conti "... ogni riferimento a procedure selettive appare inconferente alla fattispecie in esame, tenuto conto del rapporto fiduciario che lega il Sindaco alle persone da collocare nell'Ufficio di Staff "(cfr. Corte dei Conti – sez. giurisdizionale centrale d'appello, sez.I 6.12.2012, n.785); per la Corte dei Conti sezione di controllo Marche *"I contratti a tempo determinato, previsti dall'art.90 del TUEL, rispondono alla necessità di assicurare agli organi titolari della funzione di direzione politica la possibilità di disporre di personale, posto alle proprie dipendenze, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. La specialità dell'art.90 del TUEL rispetto alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato esclude che al personale di staff possa applicarsi il termine massimo di 36 mesi stabilito dal DLgs. 368/2001, generalmente applicabile alle pubbliche amministrazioni in virtù dello specifico rinvio contenuto nell'art.36, co.5.ter, del D.Lgs. 165/2001. Il contratto a tempo determinato di cui all'art.90 del TUEL ha, quale unico limite temporale la durata del mandato dell'organo politico a supporto del quale è addetto"* (deliberazione n.67 del 21.10.2014);

VISTO che, previa istruttoria e valutazione dei curricula presentati è stata positivamente valutata la candidatura della Sig.ra Tavoloni Alessandra nata a Camerino il 02/08/1979 pervenuta con nota prot. n. 7935 del 10/10/2018;

DATO ATTO:

- che l'Ufficio di Staff è posto al di fuori dell'organigramma istituzionale, separato dagli altri settori e funzionalmente alle dirette dipendenze del Sindaco;
- che alla nomina dello stesso provvede il Sindaco con proprio decreto;
- che il contratto di collaborazione non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco e non può trasformarsi in contratto a tempo indeterminato;

DATO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 – testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VISTO l'art.90 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il DLgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DECRETA

DI INCARICARE per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, la Sig.ra Tavoloni Alessandra nata a Camerino il 02/08/1979 all'Ufficio di Staff del Sindaco;

DI DARE ATTO che il presente incarico è a tempo determinato, decorrerà dal 11/12/2018 e scadrà al 31/12/2018 e sarà prorogabile in caso di proroga delle assegnazioni di cui all'art. 50 bis del D.L. 189/2016 convertito in legge 229/2016 e comunque non oltre alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco e non potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato.

DI CORRISPONDERE alla Sig.ra Tavoloni Alessandra il trattamento economico previsto per il profilo professionale ascrivibile alla Cat. C1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'ufficio Personale, che provvederà alla stipula del contratto individuale a tempo determinato.

Dalla Casa Comunale, li 26-10-2018

IL SINDACO
Mario Baroni

